

Legge regionale 11 giugno 1981, n. 28 (BUR n. 26/1981)

**CONTRIBUTI DELLA REGIONE VENETO A FAVORE
DELL'ISTITUTO REGIONALE DI RICERCA,
SPERIMENTAZIONE E AGGIORNAMENTO EDUCATIVI -
IRRSAE**

Art. 1

La Regione concede un contributo finanziario all'Istituto regionale di Ricerca, Sperimentazione e Aggiornamento Educativi del Veneto, istituito ai sensi dell'articolo 9 del DPR 31 maggio 1974, n. 419, al fine di favorire e sostenere l'attività svolta dall'Istituto stesso.

Art. 2

Il contributo è finalizzato alla locazione o all'acquisto di una sede per l'IRRSAE nel territorio del Comune di Venezia, nonché alle spese di arredamento e di normale funzionamento della stessa.

Art. 3

L'erogazione del contributo di cui alla presente legge avviene in unica soluzione con deliberazione della Giunta regionale entro il 31 maggio di ciascun anno.

A tal fine l'IRRSAE, dovrà far pervenire alla Giunta regionale idonea documentazione relativamente alle spese sostenute ai sensi dell'articolo precedente.

Art. 4

Il contributo relativo all'esercizio 1981 potrà essere erogato anche successivamente al termine fissato dal primo comma dell'art. 3.

Art. 5

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti per l'esercizio finanziario 1981 in lire 50 milioni, si fa fronte mediante riduzione di pari importo del capitolo 196119720 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1981.

Per gli esercizi successivi si provvede con la legge di bilancio.

Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 sono apportate le seguenti variazioni:

	Competenza	Cassa
In diminuzione		
Cap. 196119720 - " Fondo di riserva spese impreviste "	L. 50.000.000	L. 50.000.000
In aumento		

Cap. 194019650 - “ Contributo
annuale all’IRRSAE per l’acquisto,
la locazione ed altre spese di primo
impianto della sede dell’Istituto ”
(Capitolo di nuova istituzione)

L. 50.000.000 L. 50.000.000